

## **TI\_GERICHTE 11.2003.6 vom 8. August 2006**

TI Tribunale d'appello, 2006-08-08, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2003.6](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2003.6)

FR: TI\_GERICHTE 11.2003.6 du 8 août 2006

IT: TI\_GERICHTE 11.2003.6 del 8 agosto 2006

### **Regeste**

Azione di collazione e di riduzione in caso di liberalità fra vivi

### **Erwägungen**

#### **E. 4**

Eventuali obblighi di collazione vanno fatti valere, di regola, nell'ambito della procedura di divisione, di cui l'azione di collazione costituisce una sorta di incidente ( Steinauer , Le droit des successions, Berna 2006, pag. 153 n. 245; Guinand/Stettler/Leuba, Droit des successions, 6<sup>a</sup> edizione pag. 99 n. 206; Eitel in: Berner Kommentar, edizione 2004, n. 30 alle note preliminari degli art. 626 segg. CC; Forni/Piatti in: Basler Kommentar, ZGB I, 2<sup>a</sup> edizione, n. 20 ad art. 626; Stettler , De quelques actions visant la protection des droits successoraux, in: Temi scelti di diritto ereditario, CFPG, Lugano 2002, pag. 79 n. 20; cfr. anche DTF 123 III 50 consid. 1a). Nel Cantone Ticino, di conseguenza, le pretese di collazione devono essere avanzate, di regola, nell'ambito della confezione dell'inventario (art. 477 a 479 CPC). In casi particolari nondimeno l'azione di collazione – intesa come azione di accertamento dell'obbligo – può formare oggetto di una causa indipendente, sempre che l'attore dimostri un interesse sufficiente (DTF 123 III 49), il quale dev'essere verificato d'ufficio (DTF 123 III 52 in basso). a) La giurisprudenza ha riscontrato un interesse legittimo, per esempio, nel caso di un contratto di divisione ereditaria che preveda esplicitamente un sindacato giudiziario sull'obbligo di collazione o nel caso di una comunione ereditaria destinata a durare (DTF 123 III 52 in fondo e 53). Ha ravvisato un interesse legittimo anche in un'azione volta al pagamento di una somma di denaro per collazione fondata sull'esistenza di un bene rinvenuto presso un erede dopo la chiusura della divisione (DTF 67 II 210 consid. 2). Nella fattispecie non si scorge nulla di simile. Certo, il Segretario assessore ha constatato che l'eredità è ancora indivisa (sentenza impugnata, pag. 8 in alto), ciò che appare verosimile, almeno per quanto attiene agli averi bancari (si veda l'inventario fiscale, allegato 4, nel fascicolo “richiamo da Ufficio imposte di successione e donazione”). L'attrice non adduce, tuttavia, per quali ragioni la comunione ereditaria sarebbe destinata a durare. Mal si comprende perciò quale sarebbe l'interesse l' “ interesse sufficiente ” nel caso in esame. b) L'interessata ribadisce che l'azione di collazione è finalizzata a far accertare le sue richieste di condanna e sostiene, richiamandosi a Scyboz/Gilliéron (CC & CO annotés, 7<sup>a</sup> edizione, pag. 341 note ad art. 626 segg.) , che è senz'altro lecito far accertare prima l'obbligo di collazione o di riduzione e chiedere solo in un secondo tempo l'esecuzione del giudizio. In realtà il Tribunale federale ha ammesso tale modo di procedere, ma solo qualora l'erede avanzi pretese supplementari fondate su un obbligo di collazione o di riduzione una volta conclusa la divisione ( Nachteilung ), liberi i Cantoni – per altro – di prevedere in casi del genere la possibilità di far valere pretese nell'ambito di un più ampio procedimento successorio (DTF 84 II 693 verso il basso e 694;

cfr. anche Scyboz/ Gilliéron , loc. cit.). Se non che, nella fattispecie la divisione dell'eredità è lungi dall'essere terminata. La giurisprudenza citata non trova dunque applicazione. c) Ci si potrebbe domandare per vero se, nella misura in cui tende all'ottenimento di determinati importi dai convenuti, la petizione in rassegna non integri un'azione di divisione parziale, limitata ai beni oggetto della pretesa collazione, ciò che di per sé sarebbe possibile (fra gli altri: Steinauer, op. cit., pag. 574 n. 1233 con rinvii). A prescindere dal fatto però che i due noti immobili sono ormai intestati ai convenuti e non possono dirsi indivisi, una divisione dell'eredità, foss'anche parziale, deve seguire le norme degli art. 475 segg. CPC (cfr. Rep. 1971 pag. 252 consid. B con rimandi). Per di più, l'erede chiamato a collazionare un bene ha diritto di scegliere se conferire in natura la cosa ricevuta o imputarne il valore (art. 628 cpv. 1 CC), di modo che l'attore deve formulare richieste di giudizio alternative (DTF 123 III 53 con rimando). Le conclusioni dell'attrice non rispettano tale esigenza (act. XII, pag. 10). La petizione in oggetto non può dunque configurare un'azione di divisione parziale. E come azione di collazione essa non è ammissibile. Pretese a titolo di collazione andranno fatte valere nell'ambito della procedura di divisione ereditaria (sopra, consid. 4 all'inizio).

## **E. 5**

Ciò posto, occorre esaminare l'azione di riduzione formulata in subordine, che l'attrice ribadisce anche in appello (osservazioni, pag. 4 ad 5). Ora, gli eredi che non ottengono l'importo della loro porzione legittima possono pretendere che le disposizioni eccedenti la porzione disponibile siano ridotte “ alla giusta misura ” (art. 522 cpv. 1 CC). Soggiacciono a riduzione come disposizioni a causa di morte, in particolare, “ le liberalità fatte in acconto della quota ereditaria per causa di nozze, corredo o cessione di beni, in quanto non siano soggette a collazione ” (art. 527 n. 1 CC) e “le donazioni liberamente revocabili e quelle fatte dal disponente negli ultimi cinque anni precedenti alla di lui morte, eccettuati i regali d'uso” (art. 527 n. 3 CC). Con l'azione di condanna l'erede può chiedere che il convenuto sia condannato anche a restituire la quota di liberalità lesiva della sua porzione legittima ( Steinauer, op. cit., pag. 383, n. 794). Mentre l'obbligo di collazione ha per scopo di assicurare la parità di trattamento fra eredi al momento della divisione, l'azione di riduzione mira a ricondurre le liberalità eseguite dal disponente a proporzioni compatibili con la quota disponibile e con la spettanza degli eredi legittimari. Spesso, pertanto, l'azione di riduzione è promossa in subordine, allorché una pretesa di collazione fatta valere in via principale appaia dubbia ( Stettler , op. cit., pag. 84 n. 29).

## **E. 6**

Ci si potrebbe chiedere se, come le pretese di collazione, anche le pretese di riduzione non vadano fatte valere in sede di divisione, nell'ambito dell'epurazione dell'inventario (Rep. 1962 pag. 173 consid. 4). Ciò sarebbe pratico, ma non conforme al diritto federale. Intanto, contrariamente alle norme sulla collazione, il Codice civile non situa le norme sulla riduzione nel titolo dedicato alla divisione (cfr. a contrario DTF 123 III 50 consid. 1a). Inoltre – e soprattutto – l'azione di riduzione, diversamente da quella di collazione (che è imprescrittibile: Steinauer, op. cit., pag. 153 n. 245), si estingue con il decorso di un anno dal momento in cui gli eredi hanno conosciuto la lesione dei loro diritti e in ogni caso con il decorso di dieci anni, computati per le disposizioni testamentarie dal momento della loro pubblicazione e per le altre liberalità dalla morte del disponente (art. 533 cpv. 1 CC; Steinauer, op. cit., pag. 382 n. 789). Il termine comincia a decorrere il giorno in cui l'erede acquisisce una conoscenza almeno approssimativa della lesione (DTF 121 III 249 con richiami). Rinviare l'erede a far valere le sue pretese di riduzione nel quadro della divisione

significherebbe costringere l'erede medesimo, dunque, a chiedere la divisione entro lo stesso termine della riduzione. Il diritto federale non pone tuttavia un'esigenza del genere. Su questo punto la giurisprudenza cantonale citata (Rep. 1962 pag. 173 seg. consid. 4) non può trovare conferma.

#### **E. 7**

Dal profilo formale gli appellanti chiedono che l'azione di riduzione sia dichiarata irricevibile perché la richiesta di giudizio era indeterminata, sebbene l'interessata conoscesse perfettamente il valore venale dei due immobili. La censura è infondata. Certo, nella petizione del 15 aprile 1992 l'attrice postulava, in subordine, la riduzione delle "liberalità fatte dal defunto \_\_\_\_\_ il 19 febbraio 1988 ai figli (...) nella proporzione a loro carico e nella misura in cui ledono la quota legittima dell'attrice", chiedendo il versamento di un importo indeterminato o l'attribuzione di beni da determinare (act. I, pag. 4 e seg.). E a quel momento essa disponeva di due perizie sul valore venale degli immobili allestite su incarico del curatore dall'Ufficio cantonale di stima (doc. M, N e O). Tali dati si riferivano però al 1992. Essa medesima aveva precisato perciò che durante l'istruttoria si sarebbe dovuto "discutere, sulla base della perizia agli atti, il valore venale degli immobili al momento dell'apertura della successione, tenuto se del caso conto di interventi operati dai convenuti" (petizione, pag. 3 n. 4), sollecitando a tal fine una perizia giudiziaria (petizione, pag. 2, n. 1). A quel momento essa non disponeva pertanto di dati sufficientemente attendibili per quantificare le sue pretese. Nelle conclusioni, poi, essa ha precisato le sue richieste, cifrandole sulla base della perizia giudiziaria (pag. 9 in fondo e 10 in alto). Ciò è del tutto conforme al diritto federale (DTF 121 III 251).

#### **E. 8**

Nel merito i convenuti sostengono che l'azione di riduzione andava respinta già per il fatto che al momento della petizione il termine annuo di perenzione era ormai decorso. Affermano che il curatore dell'attrice, a quel momento minorenni, era stato avvertito nel febbraio 1991 della morte di \_\_\_\_\_, di modo che l'interessata non poteva ignorare di esserne erede legittimaria e di non avere ancora ricevuto la sua spettanza. a) L'art. 533 cpv. 1 CC stabilisce – come detto (consid. 6) – che l'azione di riduzione "si prescrive" in un anno dal momento in cui gli eredi hanno conosciuto la lesione dei loro diritti (il termine assoluto di dieci anni computati dalla pubblicazione delle disposizioni testamentarie, rispettivamente dalla morte del disponente non è di rilievo nel caso in esame). La "prescrizione" è in realtà una perenzione ( Forni/Piatti, op. cit., n. 1 ad art. 533 CC), che il giudice verifica d'ufficio ( Steinauer, op. cit., pag. 393 n. 821). Essa comincia a decorrere il giorno in cui l'erede acquisisce una conoscenza almeno approssimativa della lesione. Non occorre ch'egli sia in grado di quantificare la sua pretesa (in casi del genere la procedura cantonale deve consentire di promuovere azioni anche con richieste non cifrate: sopra, consid. 7 in fine). Se poi la lesione della legittima è dovuta a una disposizione di ultima volontà, la perenzione comincia a decorrere già al momento in cui l'erede scopre di essere stato escluso dalla successione (DTF 121 III 250 consid. 2b). b) Dagli atti risulta che l'avv. \_\_\_\_\_, curatore dell'attrice, ha saputo della morte di \_\_\_\_\_ al più tardi il

#### **E. 12**

Quanto all'immobile posto sulla particella n. 344, la convenuta AP 2 asserisce di avere investito una prima volta fr. 200 472.45 per creare un appartamento al piano terreno e ristrutturare l'appartamento al primo piano, oltre a fr. 300 000.– (senza considerare i costi

dell'impianto elettrico) la seconda volta per riunire i due appartamenti in un'unica abitazione su due livelli. a) Per quel che è del secondo intervento, ancora una volta l'attrice obietta che si tratta di una circostanza addotta unicamente con le conclusioni scritte, e pertanto inammissibile. La questione è che l'intervento è stato eseguito nel 1993, dopo lo scambio degli allegati introduttivi (deposizione dell'arch. \_\_\_\_\_ del 25 gennaio 1995, pag. 1; referto peritale dell'agosto 1997, pag. 3). Ciò è risultato già all'udienza preliminare, nei motivi adottati dai convenuti per sentire l' archi tetto \_\_\_\_\_ (verbale del 15 febbraio 1993, pag. 4), senza che l'attrice muovesse contestazioni (loc. cit.). La censura formale è quindi ai limiti del pretesto. Resta il fatto che, dal profilo sostanziale, il perito ha già ponderato l'investimento in questione – deducendolo dal valore attuale della particella – nella stima del valore venale del fondo negli anni 1988/90, di fr. 275 000.– (referto dell'agosto 1997, pag. 10, ipotesi n. 1). Nulla si giustifica dunque di computare ulteriormente a tale titolo. b) Riguardo al primo intervento, il perito opina che in seguito alla seconda ristrutturazione, la quale ha “riportato l'immobile ad abitazione monofamiliare”, esso doveva “considerarsi perso” (complemento peritale del 3 marzo 2000, n. 3). A suo parere, “si fosse reso necessario anche in funzione di un'importante manutenzione”, esso sarebbe stimabile “secondo l'esperienza ” in circa fr. 100 000.– (loc. cit., n. 4). Il Segretario assessore non ha ritenuto di attenersi a quest'ultima valutazione, formulata a mero titolo di ipotesi (sentenza impugnata, pag. 7 in basso). Tuttavia, se il perito ha calcolato correttamente il valore venale dell'immobile nel 1988/90 prescindendo dall'investimento eseguito nel 1993 (sopra, consid. a), in tale valore egli avrebbe dovuto tenere conto anche della situazione venutasi a creare dopo la prima ristrutturazione. Per determinare gli attivi di una successione, così come per valutarne il valore, fa stato invero il momento dell'apertura dell'eredità, ovvero il giorno della morte del disponente (Steinauer , op. cit., pag. 237 n. 459 e 459a in fine). c) Quanto all'ammontare di tale investimento, secondo l'attrice AP 2 ha fatto valere tardivamente di avere profuso denaro nella particella n. 344 già prima della donazione. Così argomentando, essa trascura però che già nella risposta l'interessata aveva elencato esborsi risalenti al 1987 e ai primi mesi del 1988 (act. II, pag. 8 con rinvio a doc. 20 segg.), sicché la circostanza non può dirsi nuova. Ciò posto, come detto (consid. 11d), con lettera del 12 aprile 2002 l'attrice ha riconosciuto i costi delle opere di ristrutturazione che risultavano dalla documentazione prodotta dai convenuti. AP 2 aveva rubricato esborsi di complessivi fr. 79 332.45 per la ristrutturazione dell'appartamento al primo piano, corredando la somma dei giustificativi (doc. 60, doc. 20 e doc. 21 a 47), più fr. 13 240.– per i lavori eseguiti in proprio (doc. 20, 49 a 57) e fr. 400.– per l'allacciamento alle condotte comunali (doc. 20 e 58), onde un totale di fr. 92 972.45. Esulano invece dalla portata del noto riconoscimento i fr. 101 900.– esposti come “partecipazione spese di riattazione appartamento pian terreno” (doc. 60 e doc. 48), di cui già s'è detto (consid. 10c) e i fr. 2600.– versati per “pagamento affitti” (doc. 60 e doc. 59). In definitiva, nella valutazione della liberalità occorre tenere conto di fr. 92 972.45 per l'investimento compiuto dalla convenuta nell'ambito della prima ristrutturazione, ignorato dal perito. Il valore della liberalità di cui ha beneficiato AP 2 può, di conseguenza, essere stimato in fr. 182 000.– arrotondati (fr. 275 000.– meno fr. 92 972.45).

### **E. 13**

Gli appellanti pretendono inoltre di dedurre dal valore delle particelle le spese da loro sopportate per tasse di successione e donazione, come pure per la partecipazione a spese destinate al disbrigo di pratiche conseguenti alla morte del padre, che indicano in complessivi fr. 9733.50 per AP 1 e fr. 13 365.05 per AP 2. Tali pretese risultano estranee

però alle due liberalità oggetto dell'azione di riduzione e andranno liquidate nel quadro della divisione ereditaria (sopra, consid. 4a). Per di più, le imposte di donazione e successione nemmeno rientrano nel passivo ereditario, essendo debiti personali degli eredi (Steinauer, op. cit., pag. 155, n. 250a; nel Ticino: art. 151 LT). Quanto all'importo di fr. 1000.– per il disbrigo di pratiche successorie, poi, esso è giustificato unicamente da un manoscritto della convenuta AP 2 (doc. 62), insufficiente a provarlo, mentre il riconoscimento contenuto nella lettera del 12 aprile 2002 dal legale dell'attrice si riferiva – come detto (considerando 11d) – alla ristrutturazione degli immobili.

#### **E. 14**

Per quanto attiene agli altri beni della successione, gli appellanti sostengono che il Segretario assessore ha statuito oltre ai limiti della domanda, violando l'art. 86 CPC. Essi trascurano tuttavia che per verificare se – e in che misura – le due liberalità ledano la porzione legittima dell'attrice occorre calcolare l'entità dell'intero compendio successorio (cfr. Steinauer, op. cit., pag. 238, n. 461). Il primo giudice ha tenuto conto così di una prestazione assicurativa di fr. 119 905.– (soggetta a collazione), di un conto bancario di fr. 33 033.–, di beni mobili di fr. 7601.–, dedotti i passivi di fr. 13 315.65, indicando il compendio successorio per finire in fr. 114 190.35, come risultava dall'inventario fiscale (sentenza impugnata, considerando L, pag. 6 seg.). Verosimilmente per svista egli ha ommesso tuttavia di calcolare fr. 33 003.– depositati su un conto di risparmio (esenti da imposta di successione: inventario fiscale, n. 2.2; sentenza impugnata, pag. 8 in alto). L'attrice, da parte sua, calcola l'asse successorio in complessivi fr. 797 193.35, così composti: particella n. 344 fr. 275 000.–, particella n. 1506 fr. 375 000.–, polizza \_\_\_\_\_ fr. 119 905.–, conto bancario fr. 33 003.–, altri beni mobili fr. 7601.–, meno il passivo di fr. 13 315.65 (conclusioni, pag. 7). a) Dall'incarto fiscale richiamato si desume che al momento della morte \_\_\_\_\_ disponeva di fr. 33 003.– depositati su un conto di risparmio (allegato 4), di arredamento valutato simbolicamente fr. 1.– e di un'automobile poi realizzata per fr. 7600.– (allegato 5). I due figli hanno ricevuto prestazioni assicurative in seguito al decesso del padre per complessivi fr. 119 905.– (fr. 58 935.– ciascuno da parte dell'assicurazione \_\_\_\_\_ con riferimento a una fondazione collettiva LPP, fr. 1017.50 ciascuno da parte della Cassa di previdenza del \_\_\_\_\_; allegati 6 e 7). Risultavano inoltre passivi successori per fr. 13 315.65 (allegato 8). b) L'art. 476 CC prescrive che le polizze di assicurazione sulla vita del disponente, costituite a favore di un terzo con atto tra vivi o con disposizione a causa di morte, e quelle che vivendo il disponente furono trasferite a titolo gratuito ad un terzo, sono computate nella successione per il valore di riscatto al momento della morte del disponente stesso. Gli appellanti sottolineano che in concreto le polizze non constano avere avuto un valore di riscatto. In effetti, il valore di riscatto – se esiste – non corrisponde necessariamente al valore della prestazione assicurativa accordata in caso di morte e può rivelarsi, anzi, notevolmente inferiore (Stahelin in: Basler Kommentar, ZGB II, 2<sup>a</sup> edizione, n. 8 ad art. 476; Steinauer, op. cit., pag. 251, n. 491a e 492). Nella fattispecie si evincono unicamente dall'incarto i capitali di decesso erogati ai figli (inventario fiscale della successione, allegati 6 e 7). Per di più, ove si tratti di prestazioni del “ secondo pilastro ”, il diritto privato non si applica (DTF 129 II 305; Stahelin, op. cit., n. 19 in fine ad art. 476; Steinauer, op. cit., pag. 250 n. 488a in fine con rimando). Nella fattispecie la prestazione di complessivi fr. 117 870.– stanziati dalla \_\_\_\_\_ si riconduce a una Fondazione Collettiva LPP costituita dalla \_\_\_\_\_ per i dipendenti (allegato 6), come quella di fr. 2035.– versata dalla Cassa di previdenza del \_\_\_\_\_ (allegato 7). In circostanze siffatte non è dato di vedere, né l'attrice spiega, a che titolo simili

prestazioni vadano computate nel compendio ereditario, fermo restando che l'attuale giudizio non pregiudica – con ogni evidenza – le pretese che l'interessata potrà far valere nell'ambito della divisione ereditaria o sulla base del diritto pubblico delle assicurazioni sociali (cfr. Steinauer , op. cit., pag. 97 segg.). Nel calcolo va inserito, per converso, il passivo successorio di fr. 13 315.65, riconosciuto anche dall'attrice.

#### **E. 15**

In ultima analisi il compendio successorio fu \_\_\_\_\_ si compone pertanto di fr. 464 288.35: averi bancari fr. 33 003.–, arredamento fr. 1.–, automobile fr. 7600.– (consid. 12a), particella n. 1506 fr. 255 000.– (consid. 10b), particella n. 344 fr. 182 000.– (consid. 12c), dedotti fr. 13 315.65 di passivi (consid. 14b). La porzione legittima dell'attrice risulta così di fr. 116 072.05 ( ■ x  $\frac{3}{4}$ : art. 457 e 471 n. 1 CC). L'art. 522 cpv. 1 CC presuppone altresì che l'erede legittimario non abbia altrimenti ottenuto l'importo della propria legittima ( Steinauer, op. cit., pag. 391 n. 816). Nella fattispecie non consta che l'interessata abbia ricevuto alcunché, finora, dalla successione del nonno. Avrà ancora diritto di ricevere però l'equivalente di un terzo dei beni residui, il cui valore alla morte di \_\_\_\_\_ ammontava a fr. 27 288.35 (averi bancari fr. 33 003.–, arredamento fr. 1.–, automobile fr. 7600.–, dedotti fr. 13 315.65 di passivi). Impregiudicato l'esito della futura divisione ereditaria, di conseguenza, l'attrice avrà ancora diritto di ricevere almeno fr. 9096.10. La sua porzione legittima risulta lesa, dunque, per fr. 106 975.95.

#### **E. 16**

Salvo disposizione contraria, estranea al caso in esame, la riduzione è sopportata nella medesima proporzione da tutti i beneficiari delle liberalità (art. 525 cpv. 1 CC). La liberalità a AP 1 deve quindi essere ridotta di fr. 62 423.05 (106 975.95 x 255 000.– : [255 000.– + 182 000.–]; cfr. Steinauer , op. cit., pag. 397 in alto), mentre quella ad AP 2 di fr. 44 552.90 (106 975.95 x 182 000.– : [255 000.– + 182 000.–]), con obbligo per i convenuti di versare all'attrice i relativi importi. Gli interessi moratori non decorrono dall'apertura della successione, bensì dall'introduzione della causa ( Forni/Piatti , op. cit., n. 15 in fondo alle osservazioni preliminari degli art. 522–533).

#### **E. 17**

Gli oneri processuali seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Gli appellanti ottengono, nel complesso, il dimezzamento dell'importo da versare all'attrice. Si giustifica pertanto di suddividere a metà gli oneri processuali e di compensare le ripetibili. Il riparto degli oneri di primo grado segue la medesima proporzione.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.